

## STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL “SOSTENIAMOLI SUBITO” ONLUS

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) sotto la denominazione “Fondazione ANMIL sosteniamoli subito Onlus”.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Roma.

### **Art. 2 – Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito del territorio nazionale italiano.

La Fondazione si propone di svolgere attività di erogazioni periodiche di somme di denaro ovvero solidarietà sociale ed in particolare di :

- a) erogare anticipazioni in favore di familiari dei caduti per causa di lavoro che si trovino in condizioni di indigenza, fino al riconoscimento del risarcimento da parte dell’INAIL che assicuri agli stessi superstiti una rendita vitalizia, finanziando tali erogazioni mediante la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata per fini di solidarietà sociale. La rendita del patrimonio della Fondazione può inoltre essere destinata al finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita dei familiari delle vittime per cause di lavoro e, in generale, della categoria degli infortunati sul lavoro;
- b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità. E’ fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle di solidarietà sociale. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione persegue i propri scopi entro l'ambito del territorio nazionale italiano, erogando le rendite nette del patrimonio ai sensi del presente statuto.

### **Art. 3 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire incrementato da donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' compito del Consiglio di amministrazione di conservare il valore del patrimonio; esso potrà inoltre accantonare e destinare ad aumento del capitale una quota del reddito annuo netto, non superiore in ogni caso al 10%.

La Fondazione potrà accettare lasciti e patrimoni residui da altri enti e si impegna a mantenere la destinazione, purchè in conformità con le proprie finalità.

### **Art. 4 - Entrate**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone della seguenti entrate:

- a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- b) di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

### **Art. 5 - Organi della fondazione**

Organi della fondazione sono:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio dei revisori;

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione, possono essere eletti, nell'ambito dello stesso organo, per non più di due mandati consecutivi.

Non può essere nominato alle cariche di cui sopra l'interdetto, l'inabilitato, chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché chi non è in regola con il pagamento della quota associativa nell'anno precedente all'elezione.

Le cariche dei membri degli organi, con esclusione del Collegio dei revisori, sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Nazionale dell'ANMIL Onlus può in qualsiasi momento, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggioranza che rappresenti per lo meno la metà più uno dei membri presenti revocare il mandato degli organi o di taluni dei suoi componenti.

#### **Art.6 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutti gli affari che vengono deliberati, vigila sull'andamento amministrativo della fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile successiva.

#### **Art. 7 – Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art.8 - Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio Nazionale dell'ANMIL Onlus, è composto da cinque membri; essi durano in carica cinque anni e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

#### **Art. 9 – Decadenza e esclusione**

I membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione;
- l'esclusione di cui all'ultimo comma del precedente art.5.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio nazionale dell'ANMIL ONLUS.

#### **Art.10 – Poteri**

Al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- b) di deliberare sulla costituzione o sulla composizione di comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla fondazione così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche;
- d) di proporre con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale dell'ANMIL Onlus;
- e) di redigere ed approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- f) di stabilire le direttive sulle erogazioni della fondazione;
- g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della fondazione;
- h) di deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

i) di approvare eventuali regolamenti interni.

#### **ART. 11- Adunanze**

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un consigliere. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 12 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplementi nominati tra gli iscritti del registro dei revisori contabili dal Consiglio Nazionale dell'ANMIL Onlus.

Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

Il Collegio dei revisori dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

#### **Art. 13 – Libri verbali**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio stesso.

I verbali del Collegio dei revisori devono essere trascritti su apposito registro.

#### **Art. 14 – Bilancio**

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale dell'ANMIL entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti ed accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre entro il mese successivo all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 15 – Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o per regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art.16 – Estinzione**

Il Patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di amministrazione ratificata dal Consiglio nazionale dell'ANMIL Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

#### **Art. 17 – Norme residuali**

Per tutto quanto previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.